

PROVVEDIMENTO N. 154 DEL 17 DICEMBRE 2024

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 7 DEL 2 DICEMBRE 2014 CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'IVASS, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 49 DEL 3 NOVEMBRE 2021 RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 30 APRILE 2021, N. 100

Relazione

1. Quadro normativo

L'aggiornamento del Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 (di seguito, "Regolamento") e dell'elenco riportante i procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto nasce dall'esigenza di tenere conto dell'evoluzione delle fonti normative europee e nazionali, con particolare riferimento agli emendamenti al Codice delle assicurazioni private (di seguito, CAP) e ai conseguenti interventi regolamentari dell'Istituto apportati principalmente a seguito dell'entrata in vigore del regime *Solvency II*.

Il Provvedimento modifica e integra il testo del Regolamento in modo coerente con la disciplina generale recata dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 in materia di procedimenti amministrativi e consente agli operatori del settore assicurativo di disporre di un atto aggiornato sui procedimenti facenti capo all'IVASS, sulle unità organizzative di riferimento e sui termini previsti per la conclusione di ciascuno di essi.

2. Schema e struttura del Provvedimento IVASS

Il **Provvedimento** si compone di n. 3 articoli e n. 3 allegati.

L'**articolo 1** modifica gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento IVASS n. 7/2014 concernenti rispettivamente l'ambito di applicazione, l'unità organizzativa responsabile del procedimento e il responsabile del procedimento, i procedimenti a iniziativa di parte e d'ufficio, la comunicazione di avvio del procedimento, la sospensione e interruzione dei termini, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e la conclusione dei procedimenti.

. Le modifiche più rilevanti riguardano:

- l'integrazione dell'articolo 7, comma 6, del Regolamento per includere tra le ulteriori ipotesi di sospensione e interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti anche quelle derivanti da Regolamenti UE e da disposizioni a contenuto regolamentare;
- la sostituzione del secondo periodo dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento per prevedere che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della legge n. 120/2020, la nota con cui l'IVASS comunica all'istante, prima dell'adozione di un provvedimento di rigetto, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, sospende (e non interrompe) il termine di conclusione del procedimento.

I commi 9, 10 e 11 del Provvedimento sostituiscono gli allegati n. 1¹, 2² e 3³ al Regolamento recanti l'elenco dei procedimenti in carico all'IVASS.

Le variazioni più rilevanti hanno riguardato l'**Allegato n. 1** relativo ai procedimenti di vigilanza.

Per effetto delle modifiche normative intervenute in questi anni sono stati individuati n. 97 nuovi procedimenti di vigilanza sulle imprese ad iniziativa di parte e n. 64 nuovi procedimenti di vigilanza d'ufficio.

Tra i nuovi **procedimenti a istanza di parte** sono stati inclusi quelli rivenienti da *Solvency II* quali, ad esempio: i) l'approvazione dei modelli interni individuali e di gruppo, completi o parziali, per la determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità; ii) l'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa (USP) e dei parametri specifici di gruppo nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula *standard* e iii) la classificazione dei fondi propri di base.

Inoltre, sono stati ricompresi i procedimenti originati dalle le c.d. "comunicazioni preventive". Queste ultime consistono in quegli atti con i quali l'impresa deve obbligatoriamente e preventivamente comunicare all'IVASS l'intenzione di compiere una determinata operazione⁴ cui si può dare esecuzione soltanto ove l'Istituto non ravvisi, entro un termine fissato di volta in volta dalle relative norme di riferimento, elementi ostativi alla loro realizzazione. Qualora l'istruttoria non evidenzii elementi inibitori, l'impresa può dare corso all'operazione una volta decorso il termine fissato, senza la necessità di un provvedimento dell'Istituto.

Tra i nuovi **procedimenti d'ufficio** sono stati inseriti, in particolare, quelli relativi alla decadenza degli esponenti e dei titolari/responsabili delle funzioni fondamentali, ivi compreso quello che svolge la funzione di verifica della conformità alla normativa vigente limitatamente alla materia della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a seguito dell'emanazione dei Provvedimenti IVASS n. 142 del 5 marzo 2024⁵ e n. 144 del 4 giugno 2024⁶.

Con riguardo agli intermediari, sono stati introdotti i procedimenti riguardanti le violazioni sui prodotti di investimento assicurativi di cui al Regolamento UE n. 1286/2014 (*Packaged Retail Investment and Insurance-based Products - PRIIP's*) e quello con il quale l'Istituto ordina la cessazione o il divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi da parte di soggetti non abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa.

L'**Allegato 2**, concernente i procedimenti relativi agli appalti, è stato aggiornato per tenere conto di quanto previsto in materia dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice degli appalti).

L'**Allegato 3**, concernente i procedimenti relativi all'amministrazione interna, è stato aggiornato al fine di includere quelli concernenti il *job posting*, la concessione di regimi di orari particolari e di *smart working*.

¹ **Allegato 1** - Procedimenti di vigilanza - **Sezione I** - Procedimenti di vigilanza ad iniziativa di parte: A. Vigilanza sulle imprese di assicurazione, salvaguardia, risanamento, liquidazione e misure cautelari; Fasi procedimentali; B. Vigilanza sugli intermediari assicurativi e riassicurativi. **Sezione II** - Procedimenti di vigilanza d'ufficio: A. Vigilanza sulle imprese di assicurazione, salvaguardia, risanamento, liquidazione e misure cautelari; Fasi Procedimentali; B. Procedimenti di impugnazione; C. Procedimenti relativi agli intermediari assicurativi e riassicurativi.

² **Allegato 2** - Procedimenti relativi agli appalti.

³ **Allegato 3** - Procedimenti relativi all'amministrazione interna.

⁴ Come, ad esempio, l'esternalizzazione delle funzioni di controllo, l'assunzione di partecipazioni o la fusione di gestioni separate e fondi interni.

⁵ Il provvedimento modifica i Regolamenti IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali e n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario.

⁶ Il provvedimento modifica il Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Per esigenze di razionalizzazione e sistematizzazione della materia concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti IVASS, i procedimenti di vigilanza sono stati integrati con quelli contenuti nel Regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021 in materia di *sandbox* regolamentari per la sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo, attuativo del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100⁷.

Pertanto, con l'**articolo 2** del Provvedimento sono state apportate modifiche al suddetto regolamento IVASS n. 49/21. In particolare, è stato abrogato l'allegato n. 1 che individuava gli aspetti sopra menzionati relativamente alle domande di ammissione alla *sandbox* e sono stati modificati gli articoli che facevano espresso richiamo all'allegato.

Inoltre, è stato modificato l'articolo 3 per specificare che l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti relativi alla *sandbox* ed il responsabile del procedimento sono ora individuati in un apposito Regolamento IVASS che deve intendersi come il Regolamento n. 7/2014.

Con l'occasione, nell'Allegato 1 al Regolamento n. 7/2014 relativo ai procedimenti di vigilanza è stato precisato che il termine per l'adozione dei provvedimenti di ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica decorre dalla chiusura della finestra regolamentare di cui all'articolo 9 del citato DM 100/21.

L'**articolo 3** reca disposizioni in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del Provvedimento.

3. Analisi di impatto regolamentare

Il Provvedimento apporta modifiche e integrazioni a un Regolamento IVASS adottato ai sensi della legge n. 241/1990. Pertanto, non trova applicazione il Regolamento IVASS n. 54 del 5 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto (articolo 2, comma 1, lettera a), n. 9 del Regolamento medesimo).

Di conseguenza, sono state omesse sia l'analisi di impatto sia la pubblica consultazione.

⁷ Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.